

REGOLAMENTO (CE) N. 795/2001 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2001

recante misure speciali che derogano al regolamento (CE) n. 174/1999, al regolamento (CE) n. 800/1999 e al regolamento (CE) n. 1291/2000 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, l'articolo 31, paragrafo 14, e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

- (1) L'accertamento di casi di afta epizootica, rispettivamente il 20 febbraio, il 13 marzo e il 21 e il 22 marzo 2001 nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Irlanda, ha determinato l'adozione di talune misure di protezione: nel Regno Unito con decisione 2001/145/CE della Commissione⁽³⁾, sostituita dalla decisione 2001/172/CE⁽⁴⁾, a sua volta modificata con decisione 2001/190/CE⁽⁵⁾, in Francia con decisione 2001/208/CE della Commissione⁽⁶⁾, nei Paesi Bassi con decisione 2001/223/CE della Commissione⁽⁷⁾ e in Irlanda con decisione 2001/234/CE della Commissione⁽⁸⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 90/2001⁽¹⁰⁾, reca modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione⁽¹¹⁾ stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.
- (4) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2884/2000⁽¹³⁾, reca modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽¹⁵⁾, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
- (5) Le procedure prolungate di rilascio dei certificati sanitari praticate da taluni Stati membri, relative alle misure di protezione adottate dalle pertinenti decisioni, e alcune

misure adottate da taluni paesi terzi che comportano restrizioni all'importazione, hanno leso gli interessi economici degli esportatori. La situazione così creata ha inciso sulle possibilità di esportazione alle condizioni imposte dai regolamenti (CE) n. 174/1999, (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1291/2000.

- (6) È pertanto necessario limitare tali conseguenze negative adottando misure speciali e prorogando taluni termini fissati dai regolamenti (CE) n. 174/1999, (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1291/2000 per determinate operazioni di esportazione che non hanno potuto essere concluse in ragione delle circostanze suseposte. In particolare, è opportuno consentire agli operatori che hanno già espletato le formalità doganali di esportazione o che hanno vincolato le merci ad un regime doganale di beneficiare dello stesso effetto della proroga della durata di validità dei titoli prolungando il termine per il trasporto di cui al regolamento (CE) n. 800/1999.
- (7) Il beneficio di tali deroghe dev'essere riservato agli operatori che possono dimostrare, in particolare sulla scorta dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio⁽¹⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94⁽¹⁷⁾, di non essere stati in grado di effettuare le operazioni di esportazione nei termini previsti a causa delle summenzionate circostanze.
- (8) L'evolversi della situazione rende necessaria l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le disposizioni seguenti si applicano ai prodotti elencati al settore 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87, purché l'esportatore interessato dimostri in modo soddisfacente alle autorità competenti di non aver potuto effettuare le operazioni di esportazione a causa delle misure adottate conformemente alla normativa comunitaria o delle misure sanitarie adottate dalle autorità dei paesi terzi di destinazione a seguito dell'accertamento dei casi di afta epizootica nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.⁽³⁾ GU L 53 del 23.2.2001, pag. 25.⁽⁴⁾ GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.⁽⁵⁾ GU L 67 del 9.3.2001, pag. 88.⁽⁶⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 38.⁽⁷⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29.⁽⁸⁾ GU L 84 del 23.3.2001, pag. 62.⁽⁹⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.⁽¹⁰⁾ GU L 14 del 18.1.2001, pag. 22.⁽¹¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.⁽¹²⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.⁽¹³⁾ GU L 333 del 29.12.2000, pag. 76.⁽¹⁴⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.⁽¹⁵⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.⁽¹⁶⁾ GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.⁽¹⁷⁾ GU L 338 del 28.12.1994, pag. 16.